

REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2025

SANT'ANNA GREEN SOCIETA' AGRICOLA R.L. - Castellazzo Novarese (Novara)
**AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN
IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO IN COMUNE DI CASTELLAZZO
NOVARESE**

Documento allegato



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Energia e impianti termici n. 1743/2025

Determinazione n. 1459 del 02/07/2025

Oggetto: SANT'ANNA GREEN SOCIETA' AGRICOLA R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO IN COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 8 dicembre 2024, prot. Prov. n. 34138, la Sant'Anna Green Società Agricola r.l. ha presentato domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano, con produzione di 500 Sm³/h da fonti rinnovabili, da costruire nel comune di Castellazzo Novarese, Foglio 15, particella 12;

Dato atto che la documentazione, su richiesta della Provincia, è stata completata in data 18/02/2025, prot. 5371/2025;

Considerato che, facendo seguito alle modifiche normative intercorse, con nota prot. 6526 del 6/03/2025 la Provincia ha richiesto se la Società intendesse avvalersi delle semplificazioni procedurali di cui al D.Lgs. 190/2024 (ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata) e che la Ditta, con nota prot. Prov. n. 7216 del 10/03/2025 ha confermato di voler procedere secondo la normativa previgente;

Dato atto che nell'avvio del procedimento di cui al prot. Prov. n. 7394/2025 è stato indicato che l'autorizzazione unica avrebbe integrato: pratica prevenzione incendi, permesso di costruire, autorizzazione unica ambientale, valutazione di incidenza per area in ZPS e parere igienico sanitario;

Visti gli esiti delle sedute di Conferenza di Servizi tenutesi in data 14/04/2025 e 23/06/2025;

Vista la documentazione integrativa di cui al prot. Prov. 15176/2025;

Visti i seguenti contributi:

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Novara prot. Prov. n. 7556/2025 – parere favorevole sotto il profilo fiscale con prescrizioni;
- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, prot. Prov. n. 11263/2025 – parere favorevole con prescrizioni;
- Comune di Castellazzo Novarese – Permesso di Costruire n. 1/2025 in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Comando Vigili del fuoco di Novara – prot. Prov. n. 15507/2025 parere favorevole condizionato in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Associazione Irrigazione Est Sesia prot. prov. 9393/2025 e prot. Prov. n. 17272/2025 – parere favorevole con prescrizioni;

- Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore prot, prov. n. 18415/2025 – Contributo finalizzato all'espressione del Giudizio di Incidenza ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- SNAM rete Gas S.p.A. - prot. Prov. n. 18447/2025;
- ASL NO prot prov. n. 18547/2025 parere favorevole;
- ARPA – Contributo tecnico scientifico – prot. Prov. n. 18495/2025;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Verificato che con bonifico dell'8/12/2024 sono stati versati i diritti istruttori richiesti;

Ritenuto alla luce di quanto sopra indicato di autorizzare la Sant'Anna Green Società Agricola r.l. ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con produzione di 500 Sm³/h da fonti rinnovabili, da costruire nel comune di Castellazzo Novarese, Foglio 15, particella 12

Visti:

- il D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 190/2025;
- il D.P.R. 59/2013;
- il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R;
- il Piano Stralcio Agricoltura di cui alla D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

Visti gli artt. 11 e 39 dello Statuto della Provincia di Novara;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, di cui alle sedute del 14/04/2025 e 23/06/2025;
- di rilasciare alla Sant'Anna Green Società Agricola r.l., con sede legale a Castellazzo Novarese, Contrada Sant'Anna snc, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con produzione di 500 Sm³/h da fonti rinnovabili, da costruire nel comune di Castellazzo Novarese, Foglio 15, particella 12, nonché per la realizzazione delle opere connesse;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castellazzo Novarese;
 - l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico);
 - parere VVFF;
 - valutazione di incidenza per area in ZPS
 - parere igienico sanitario;
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e quattro anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'Autorizzazione perde efficacia;

- di precisare che l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con il presente atto ha durata di anni 15 dalla data del presente provvedimento e la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- di prescrivere alla Ditta l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e seguito della dismissione dell'impianto;
- di dare atto che la ricetta di alimentazione dell'impianto sarà la seguente: liquame suino e bovino (32.500 t/anno), pollina (6.800 t/anno), energetico AGRIENBG* (2.850 t/anno), orzo insilato (6.000 t/anno), siero (1.000 t/anno), mais insilato ceroso (15.000 t/anno) letame bovino (2.000 t/anno) *prodotti derivanti dalla lavorazione di cereali dell'industria dolciaria e della panificazione;
- di precisare che l'utilizzo degli effluenti zootecnici è subordinato alla presentazione dell'istanza di riconoscimento condizionato dell'impianto di digestione anaerobica ai sensi del Reg. 1069/2009. Prima dell'avviamento dell'impianto, la documentazione completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata al Servizio veterinario di competenza che provvederà a prenderla in esame e a sottoporre l'impianto ad un'ispezione preventiva come previsto dal regolamento;
- di prescrivere che venga predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione su cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse e la data di invio al processo di digestione. Il registro dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli organi di controllo. Si ritengono validi anche registri su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati;
- di fissare a 923.566,00 Euro più IVA (novecentoventitremilacinquecentosessantasei Euro) l'importo della fidejussione da stipulare in favore del Comune di Castellazzo Novarese per le opere di reinserimento e recupero ambientale. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fidejussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il mantenimento della presente autorizzazione;
- dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Castellazzo Novarese, alla Provincia di Novara, all'Ente Parco e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
- dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Castellazzo Novarese, dall'Ente Parco e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare controlli;
- dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Castellazzo Novarese ed all'ARPA entro 30 giorni dalla data di fine lavori comunicata ai medesimi Enti;
- di stabilire che dovranno essere rispettate le prescrizioni riferibili all'attività previste nelle Disposizioni attuative del Piano Stralcio Agricoltura di cui alla D.C.R. 27 giugno 2023, n. 284-15266 nonché del Reg. Reg. 10/R;
- dovrà essere regolarizzata, prima dell'utilizzo della risorsa, la concessione di derivazione del pozzo esistente NOP00293, di cui si prevede di servirsi nell'impianto, secondo i nuovi usi dell'acqua;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto indicato nei seguenti allegati:
 - Permesso di Costruire n. 1/2025 in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 - Comando Vigili del fuoco di Novara – prot. Prov. n. 15507/2025 parere favorevole condizionato in

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore prot. prov. n. 18415/2025 – Contributo finalizzato all'espressione del Giudizio di Incidenza ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impianto dovrà rispettare i limiti previsti per l'area dalla zonizzazione acustica del comune di Castellazzo Novarese;
- le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al par. 3.1.1 del documento presentato (R.05 Valutazione di impatto acustico – Rev 02);
- per la fase di realizzazione delle opere dovrà essere richiesta al Comune l'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore, così come previsto dalla L.R. 52/2000 e ai sensi della D.G.R. Piemonte 27 giugno 2012 n. 24-4049;
- ad impianti installati e ad attività a regime dovranno essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare la bontà del calcolo previsionale e il rispetto dei limiti normativi previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. I risultati di tali rilievi dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA non appena disponibili.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DELLE ACQUE REFLUE

Acque meteoriche

- Il bacino di laminazione in progetto dovrà essere realizzato secondo quanto indicato nella documentazione integrativa agli atti ed in particolare:
 - diminuzione della profondità (50 cm) con posizionamento della quota del fondo in corrispondenza del p.c. per evitare qualsiasi interferenza con la falda superficiale;
 - ampliamento conseguente dell'estensione, al fine di garantire la capienza di invaso pari a circa 650 mc;
 - realizzazione di sponde di contenimento in terra, rivestite con guaina impermeabile, contestualmente al mantenimento della permeabilità della parte restante della struttura con terreno vegetale opportunamente sistemato e piantumazione di specie arbustive dedicate alla fitodepurazione;
 - disposizione a valle di una tubazione di scarico di troppo pieno, nel caso in cui venisse superato il livello di soglia del bacino, al fine di convogliare le acque eccedenti nel fosso privato ubicato lateralmente all'impianto;
 - il bacino raccoglierà le acque di prima pioggia (previo trattamento di dissabbiatura e disoleatura) e di seconda pioggia;
- durante la fase di cantiere dovranno essere adottate misure di mitigazione atte ad evitare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee

Acque reflue civili

Il refluo è conferito in una fossa Imhoff ed il chiarificato è inviato ad un sistema di fitodepurazione dotato di un troppo pieno a quota p.c. che consente alle acque in eccesso di irrigare l'area a verde limitrofa. Il codice assegnato allo scarico è NO 0405 336;

- il materiale trattenuto dalla vasca Imhoff rinvenibile nel corso delle manutenzioni periodiche, dovrà essere smaltito come rifiuto nel rispetto della normativa vigente;
- al verificarsi delle condizioni richieste dall'art. 8 della L.R. n. 13/1990 e s.m.i. lo scarico dovrà essere allacciato alla pubblica fognatura;
- negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, nemmeno in minima quantità.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di upgrading dovranno rispettare i seguenti limiti

Off gas upgrading	COV	10 mg/m ³
	H ₂ S	2 mg/m ³
	UOE/m ³	300
	NH ₃	5 mg/m ³
	HCl	5 mg/m ³
	HF	2 mg/m ³

- la torcia risulta dispositivo non soggetto ai disposti del Titolo I, parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai sensi dell'art. 272, comma 5;
- il gruppo di cogenerazione avrà una potenza termica dichiarata inferiore a 1MW e pertanto è da considerarsi in deroga autorizzativa, ai sensi dell'art. 272, comma 1 (lettera ff della parte I allegato IV parte V del D.lgs. 152/06). Ai sensi dello stesso riferimento normativo, l'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione di cui alla D.D. della Regione Piemonte n. 753/2022 tab. 2.3.5 lettera r) riferiti al tenore volumetrico dell'ossigeno del 15%:

Combustibile	PM (mg/kWh) FE _{et}	NO _x (mg/kWh) FE _{et}	CO (mg/Nm ³)	SO _x (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)
Biogas	20	350	100	100	20	30

- La caldaia sarà alimentata a biogas, in virtù della potenza termica di 900 kWt potrà godere di deroghe autorizzative nel rispetto dei limiti stabiliti dalla D.D. della Regione Piemonte n. 753/2022 riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%:

Combustibile	PM (mg/Nm ³)	NO _x (mg/Nm ³)	CO (mg/Nm ³)	SO _x (mg/Nm ³)	COT (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)
Biogas	5	80	100	100	20	30

- l'avvio degli impianti dovrà essere comunicato con almeno 15 giorni di anticipo;
- i valori limite fissati nelle tabelle rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella;
- sul punto di emissione relativo all'impianto di upgrading, la Ditta dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei suddetti parametri, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA, del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai predetti Enti entro 45 giorni dalla data di effettuazione;
- su medesimo punto la Ditta dovrà effettuare autocontrolli periodici annuali dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA, del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai predetti Enti entro 45 giorni dalla data di effettuazione, utilizzando il format in allegato;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Ulteriori precisazioni sulle metodiche sono definite dal documento ARPA scaricabile dal sito dell'Agenzia;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese

(dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizioni potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- prima dell'avvio dei lavori il Proponente dovrà comunicare a Provincia ed ARPA la percentuale cautelativa di riempimento del singolo gasometro oltre il quale si attivano i sistemi di sicurezza, fornire i dettagli sul sistema di controlli del funzionamento della torcia, fornire i libretti di impianto di cogeneratore e caldaia;
- al fine di limitare le emissioni di odori dovranno essere implementati gli accorgimenti tecnici, i sistemi di insilamento e le pratiche agronomiche descritte nella documentazione agli atti. La copertura della pre-vasca dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nella documentazione integrativa al fine di garantire la quasi completa ermeticità della stessa. Il varco dell'oblò di alimentazione dovrà essere aperto solo durante le operazioni di carico (mediamente non più di un'ora al giorno);
- dovrà essere effettuata idonea manutenzione dei pozzetti grigliati e delle condotte interrato per la raccolta dei percolati per evitare che eventuali ristagni possano generare emissioni maleodoranti;
- lo stoccaggio del separato solido in platea dovrà essere limitato ad un massimo di 5 giorni. La vasca di prelievo del digestato liquido dovrà essere coperta con soletta in c.a. e botola di carico;
- qualora durante la fase di esercizio emergessero criticità in tema di emissioni maleodoranti o venissero registrate segnalazioni da parte della popolazione o degli Enti di controllo, il Gestore dovrà adottare tempestivamente tutte le misure necessarie per la risoluzione della molestie olfattive, al fine di tutelare la salute pubblica e la qualità della vita dei recettori esposti.

PRESCRIZIONI AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

- Nel ricordare che il metano di origine biologica non destinato agli usi propri dal soggetto che lo produce è sottoposto ad accisa come sancito dal comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/95, la Società dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di accisa sul gas naturale e per l'attività di vendita a quanto previsto dagli artt. 3, 26 e 64 del D.Lgs. n. 504/95 e s.m.i.;
- la Società richiedente, prima di iniziare l'attività, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Novara la richiesta di autorizzazione fiscale per l'esercizio dell'attività di riferimento.

PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

- L'esecuzione dei sondaggi richiesti nella relazione geologica dovrà essere effettuata anche alla presenza di professionisti archeologi di comprovata esperienza in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 9-bis del Codice dei beni culturali e del D.M. n. 244/2019 senza onere alcuno per la Soprintendenza e sotto la direzione scientifica della stessa;
- qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, la Soprintendenza potrà richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti;
- qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Di ciò dovrà essere

adeguatamente e preventivamente informata la Direzione Lavori;

- dovrà essere valutata la possibilità di estendere le opere di mitigazione a verde indicate nel progetto sul lato est, a tutto il perimetro dei lati nord e sud, integrando e infoltendo i filari previsti a progetto ed estendendo anche al lato ovest prospiciente alla cascina la mitigazione vegetazionale.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MITIGAZIONI PERIMETRALI

- Dovrà essere garantita la funzionalità dell'intervento per tutta la durata dell'attività dell'impianto, prevedendo i necessari interventi di manutenzione e sostituzione delle fallanze;
- la realizzazione degli interventi di mitigazione a verde dovrà essere documentata tramite la trasmissione a Provincia ed ARPA di apposita relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica entro sei mesi dall'avvio dell'impianto.

PRESCRIZIONI ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

- Qualora la viabilità di cantiere interessasse le infrastrutture di competenza dell'Associazione sarà necessaria apposita autorizzazione della stessa, oltre che del gestore delle opere stradali nel caso di sovrappassi e ponti e, per il transito con mezzi di massa o dimensioni significative dovranno essere effettuate idonee verifiche strutturali ai sensi delle vigenti norme in materia;
- i terreni oggetto dell'intervento non potranno recedere dal catasto consortile e continueranno, per tutta la durata della stipula del contratto tra le parti, a versare il contributo comprensoriale, in virtù del fatto che l'area sarà restituita alla funzione agricola, come da "Relazione Tecnica – R11 – Piano di Dismissione dell'impianto".

PRESCRIZIONI SNAM RETE GAS S.P.A.

- Tenuto conto che il progetto interferisce con il metanodotto denominato "Importazione N. Europa", entro 30 giorni dalla data del presente atto il Proponente dovrà far pervenire a Snam:
 - idonea documentazione tecnica attestante che la fascia di sicurezza del gasdotto è pari ad almeno 20 metri dall'asse della tubazione;
 - tavola quotata con indicazione della distanza tra il metanodotto ed il canale irriguo perimetrale in progetto
- il metanodotto citato è esercito ad alta pressione e, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia asservita di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte di Snam;
- che oltre alle condizioni contenute nella presente autorizzazione il titolare della medesima è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024;
- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia resa trasmessa a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi ;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI